

L.R. 23/2007, art. 49

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2025, n. 697

L.R. 23/2007, art 49, lett. m). Linee operative per l'immatricolazione e la conduzione dei veicoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione autonoma FVG.

**LINEE OPERATIVE PER L'IMMATRICOLAZIONE E LA CONDUZIONE DEI VEICOLI DEL CORPO
FORESTALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

INDICE LINEE OPERATIVE

1. Competenze	3
2. Patente di servizio	3
3. Validità della patente di servizio e variazioni	4
4. Sospensione della patente di servizio	4
5. Revoca o declassamento della patente di servizio	5
6. Rilascio della patente di servizio ai titolari di patente di guida civile	5
7. Immatricolazione dei veicoli	5
8. Caratteristiche targhe	6
9. Registro automobilistico interno	6
10. Controlli tecnici periodici	6
11. Cessazione dalla circolazione	7
12. Informazione alla pubblica autorità	8
13. Norme finali	8

1. Competenze

1. Il Servizio Motorizzazione civile regionale provvede all'immatricolazione dei veicoli del Corpo Forestale e della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, al rilascio delle patenti di servizio in esecuzione dell'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 49 della L.R. 20 agosto 2007 n. 23, in attuazione del D. Lgs 111/04.
2. Il servizio Motorizzazione civile regionale provvede in particolare:
 - a) al rilascio della patente di servizio che abilita alla guida dei veicoli della Protezione Civile e Corpo Forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia su tutto il territorio nazionale e all'estero nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa nazionale e dello Stato estero o da accordi bilaterali sottoscritti con il medesimo Stato estero o per operazioni congiunte, emergenze ambientali o supporto operativo nell'ambito delle procedure di cooperazione transfrontaliera attivate;
 - b) all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento dei veicoli.

2. Patente di servizio

1. La patente di servizio di cui al punto 1.2 lettera a) è rilasciata dal Servizio Motorizzazione civile regionale e si articola in quattro categorie.
2. La patente della I categoria abilita alla guida di macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate.
3. La patente della II categoria abilita alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, nonché di macchine operatrici eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di III categoria.
4. La patente della III categoria abilita alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero.
5. La patente della IV categoria abilita alla guida di autoveicoli compresi nella I, II o III categoria, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della III categoria; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della II categoria.
6. La patente di servizio per la conduzione dei veicoli è rilasciata, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 della LR 23/2007 al Direttore Centrale della Protezione Civile regionale, al Comandante del Corpo Forestale regionale, ai Direttori degli Ispettorati Forestali, nonché ai dipendenti, a tempo indeterminato e determinato e ai lavoratori somministrati appartenenti:
 - a) al Corpo Forestale regionale;
 - b) alla Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche che abbiano incarichi di gestione dei mezzi di servizio del Corpo forestale regionale o di recupero della fauna selvatica in difficoltà o morta e limitatamente allo svolgimento di tali incarichi;
 - c) alla Protezione Civile regionale;

7. La domanda per il rilascio della patente di servizio, per i dipendenti afferenti alla Protezione Civile regionale e al Corpo Forestale regionale viene autorizzata dal Direttore centrale della Protezione Civile regionale o dal Comandante del Corpo Forestale regionale che provvede all'autorizzazione anche per i dipendenti della Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche nei termini sopra richiamati. La suddetta domanda deve essere necessariamente corredata da:
 - a) fotocopia della patente di guida civile in corso di validità;
 - b) due fotografie in formato tessera del richiedente;
 - c) firma del richiedente.

3. Validità della patente di servizio e variazioni

1. La patente di servizio è valida fino all'uscita dal servizio attivo, purché il titolare sia in possesso di patente di guida civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, come riportato nel successivo punto 6.1, ovvero l'obbligo di aver compiuto il diciottesimo anno di età e di essere in possesso di patente di guida della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta ai sensi del successivo punto 6.1.
2. I titolare della patente di servizio deve comunicare tempestivamente e comunque non oltre i 10 giorni lavorativi al Servizio Motorizzazione civile regionale eventuali variazioni apportate alla patente civile che verranno apportate dal Servizio stesso sulla patente di servizio. Nel periodo che intercorre tra le variazioni alla patente civile e il rilascio della nuova patente di servizio varranno le nuove condizioni apportate alla patente civile.
3. Corre altresì l'obbligo di riconsegna della patente di servizio al Servizio Motorizzazione civile regionale prima della cessazione a qualsiasi titolo dal servizio o del passaggio a strutture diverse da quelle indicate al punto 2.6.

4. Sospensione della patente di servizio

1. La sospensione della patente di servizio è disposta dal Servizio Motorizzazione civile regionale su segnalazione della Direzione o Struttura di appartenenza o delle Autorità di pubblica sicurezza, quando il titolare stesso, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza, imprudenza o per inosservanza delle norme sulla conduzione o sull'impiego dei veicoli di servizio.
2. La patente di servizio è altresì sospesa quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorre nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; il periodo di tempo della sospensione è stabilito da ciascuna di tali norme.
3. Ogni qualvolta venga sospesa la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, è fatto obbligo al titolare della patente di servizio di comunicare immediatamente la disposta sospensione della patente di guida civile e di consegnare la patente di servizio alla Direzione di appartenenza che ne cura la custodia e ne dà immediata comunicazione al Servizio Motorizzazione civile regionale, al fine della determinazione del periodo di sospensione di cui al successivo punto 4.4.
4. Le mancate comunicazioni previste dal punto 4.3 comportano la revoca del documento che potrà essere riottenuto previa nuova domanda.

5. Revoca o declassamento della patente di servizio

1. Il Servizio Motorizzazione civile regionale, su segnalazione della Direzione o Struttura di appartenenza del titolare della patente di servizio, ne dispone la revoca qualora il titolare cessi dal servizio attivo, oppure quando è comprovato che lo stesso non è più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici.
2. In caso di revoca, il titolare della patente di servizio deve consegnare immediatamente la stessa alla Direzione o Struttura di appartenenza che la trasmette al Servizio Motorizzazione civile regionale il quale ne dispone la distruzione, attestando il fatto in apposito processo verbale.
3. Il servizio Motorizzazione civile regionale dispone d'ufficio la revoca della patente di servizio ogni qualvolta venga revocata al titolare la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente alla Direzione o alla Struttura di appartenenza la disposta revoca della patente civile e consegnare la patente di servizio ai soggetti che ne hanno ai sensi del punto 2.7 disposto l'autorizzazione.
4. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato l'adozione di revoca della patente di servizio, l'interessato può riconsegnarla con nuova domanda purché sia in possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione di nuova patente.
5. Il titolare della patente di servizio, in caso di declassamento della propria patente di guida civile, deve comunicarlo immediatamente alla Direzione di appartenenza che ne dà tempestiva comunicazione al Servizio motorizzazione civile regionale per i successivi adempimenti.

6. Rilascio della patente di servizio ai titolari di patente di guida civile

1. I soggetti di cui al punto 2.6 delle presenti Linee operative, titolari di patenti di guida civile, possono ottenere il rilascio della patente di servizio secondo le seguenti corrispondenze:
 - a) patente di guida civile di categoria B o C1 o D1 – patente di servizio di I categoria;
 - b) patente di guida civile di categoria B o C1 o D1 ed E – patente di servizio di I e IV categoria;
 - c) patente di guida civile di categoria C – patente di servizio di II categoria;
 - d) patente di guida civile di categoria C ed E – patente di servizio di II e IV categoria;
 - e) patente di guida civile di categoria D – patente di servizio di III categoria;
 - f) patente di guida civile di categoria D ed E – patente di servizio di III e IV categoria.

7. Immatricolazione dei veicoli

1. L'immatricolazione dei veicoli di servizio è disposta ex art. 49 L.R. 23/2007 e s.m.i. dal Servizio Motorizzazione civile regionale, su richiesta del Corpo Forestale regionale e della Protezione Civile regionale, mediante l'emissione per ciascun veicolo di un documento di circolazione, riportante i dati tecnici del veicolo in relazione alla specifica omologazione o deducibili dalla documentazione di seguito espressa, con l'assegnazione e consegna della relativa targa:
2. Ai fini dell'immatricolazione verrà definito un fascicolo documentale, che per i veicoli del Corpo Forestale regionale, verrà condiviso tra la Motorizzazione civile regionale e il Corpo Forestale regionale, per i veicoli della Protezione Civile tra la Motorizzazione civile regionale e la Protezione Civile Regionale, con a corredo i seguenti documenti:
 - a) Per l'immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica:

- 1.a "Certificato di conformità comunitario" (COC) dematerializzato rilasciata dal Costruttore;
 - 2.a "dichiarazione per l'immatricolazione" rilasciata dal Costruttore e/o in caso di allestimenti particolari, il "certificato di approvazione" rilasciato ai sensi dell'art. 75, del Codice della Strada;
- b) Per i veicoli usati:
- 1.b Carta di circolazione o il documento unico di circolazione e di proprietà (DU) nonché, il "verbale di visita e prova" rilasciato ai sensi dell'art. 78 del Codice della Strada qualora il veicolo sia stato oggetto di modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali;
 - 2.b Documentazione attestante l'avvenuta cancellazione dal PRA per iscrizione ad altro registro;
3. Nel caso di smarrimento, distruzione o deterioramento di una delle targhe o del documento di circolazione, si dovrà reimmatricolare il veicolo previa denuncia sporta verso un Organo di Polizia.

8. Caratteristiche targhe

1. Le targhe sono su sfondo bianco retroriflettente con indicate le lettere "CF", "PC", in rosso mentre i restanti caratteri alfanumerici di colore nero. Le caratteristiche devono corrispondere a quanto riportato negli allegati E, della D.G.R. n. 1114 dd. 13 giugno 2014. Per quanto non specificato si rinvia alle caratteristiche generali richiamate all'art. 260 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I caratteri numerici delle targhe assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici utilizzabili sulle targhe degli autoveicoli sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, Y, Z. Completata la sequenza numerica, la progressione proseguirà con l'inserimento nella prima posizione di un carattere alfabetico. Le targhe dei rimorchi hanno come primo carattere la lettera X; gli altri due campi sono numerici e la progressione procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri utilizzabili devono rispondere ai requisiti previsti dalle tabelle III 3/a, 3/e, 3/f dell'art. 257 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sulle targhe è apposto il marchio ufficiale della Repubblica Italiana. Le caratteristiche sono riportate all'art. 262 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere un talloncino in materiale autoadesivo, che non forma parte integrante della targa e non influisce ai fini dell'identificazione del veicolo e riporta nella parte superiore in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione e nella parte inferiore il logo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, è riportato a completamento della parte alfanumerica rispettivamente il logo della Protezione Civile Regionale e quello del Corpo Forestale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

9. Registro automobilistico interno

1. Il Servizio Motorizzazione civile regionale cura la tenuta del registro automobilistico interno dei veicoli a motore e dei rimorchi da essi trainati.
2. Il registro automobilistico interno riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, il costruttore e il tipo del veicolo, il numero di telaio del veicolo, la direzione cui è in dotazione, la data di immatricolazione del veicolo, la data della cessazione di cui al successivo punto 11.

10. Controlli tecnici periodici

1. Ciascuna Direzione provvede per propria competenza a gestire il rispetto del controllo periodico dei veicoli secondo le tempistiche ministeriali previste per i veicoli con targa civile:
 - a) i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate verranno sottoposti a revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio del documento di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata fatta l'ultima revisione;
 - b) i veicoli con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate verranno sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio del documento di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata fatta l'ultima revisione.
2. Le verifiche di cui al punto 10.1 potranno essere effettuate per le varie tipologie di veicoli compresi i rimorchi o presso le sedi della motorizzazione civile regionale o rivolgendosi ai centri di controllo privati di cui all'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 facendosi rilasciare un attestato di verifica del veicolo nel totale rispetto dei controlli previsti per i veicoli con targa civile.
3. Se la verifica periodica viene effettuata presso un centro di controllo della Motorizzazione civile regionale l'ispettore dovrà annotare l'esito e la nuova scadenza sul documento di circolazione, tramite tagliando adesivo ovvero con scrittura a mano validata da timbro e firma dell'ispettore. Qualora la revisione abbia avuto esito sfavorevole “*Revisione ripetere*” senza esclusione dalla circolazione, l'addetto della Motorizzazione civile regionale riporterà sul documento di circolazione la dicitura “*Revisione ripetere- Da ripresentarsi a nuova visita entro un mese*”. Nel periodo di regolarizzazione, del mese previsto, il veicolo potrà essere utilizzato ai fini della circolazione una volta effettuato il rispristino dell'efficienza che dovrà essere debitamente documentata mediante la dichiarazione dei lavori rilasciata da un'officina autorizzata. In caso di esito negativo per difetti riscontrati tali da compromettere la sicurezza della circolazione, o tali da determinare inquinamento acustico o atmosferico, sul documento di circolazione verrà apposta la dicitura “*Revisione ripetere – veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuovo controllo con esito favorevole*”. I motivi dell'esito “*Ripetere*” o del “*Sospeso dalla circolazione*” verranno riportati su un foglio fac simile del “Certificato di revisione” ministeriale.
4. Qualora il controllo venga svolto da un'officina autorizzata ai sensi dell'art.80 del C.d.S. l'Ufficio del servizio della Motorizzazione civile regionale che cura l'annotazione sul documento dell'esito della revisione dovrà acquisire il referto di tutte le prove strumentali rilasciato dal centro di revisione sottoscritto dall'Ispettore del centro. L'esito verrà annotato sul documento di circolazione in analogia a quanto previsto al punto 3.
5. In caso di esito non regolare della revisione, sarà cura delle singole Direzioni che hanno in uso il veicolo provvedere alla sistemazione e successiva regolarizzazione al fine di assicurare l'utilizzo del mezzo in condizioni di sicurezza.

11. Cessazione dalla circolazione

1. Qualora la struttura che utilizza il veicolo intenda radiarlo per demolizione, dovrà riconsegnare le targhe e il documento di circolazione al Servizio della motorizzazione civile regionale ai fini della distruzione.
2. Diversamente, per successive intestazioni con targhe civili la sede della motorizzazione civile regionale, per singolo veicolo, emetterà una dichiarazione di radiazione dai registri regionali e una documentazione tecnica ai fini della successiva immatricolazione.

12. Informazione alla pubblica autorità

1. Ai fini della corretta informazione alla pubblica autorità e all'utenza, nel rispetto della modellistica nazionale debitamente adeguata, il format delle carte di circolazione e delle patenti di servizio saranno assunte con successivo atto del Direttore del Servizio Motorizzazione civile regionale e pubblicate sul sito dell'Amministrazione regionale.

13. Norme finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti Linee operative si rimanda alla normativa nazionale.